

LA CAUSA DI ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITÀ DELLA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO È COMPATIBILE CON IL REATO CONTINUATO^(*)

Nota a [Cass., Sez. un., sent. 27 gennaio 2022 \(dep. 12 maggio 2022\), n. 18891, Pres. Cassano, est. De Amicis, ric. Ubaldi](#)

di Alberto Aimi

La decisione in commento esprime un principio condivisibile e risolve finalmente un contrasto giurisprudenziale che si trascinava da almeno un quinquennio. Dopo aver ricostruito gli snodi fondamentali della decisione, l'A. evidenzia tuttavia alcuni passaggi poco convincenti della motivazione del provvedimento in commento, sottolineando altresì la superfluità del meccanismo di valutazione della particolare tenuità tratteggiato dalle Sezioni unite.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il fatto, il procedimento nei gradi di merito e l'assegnazione del ricorso alle Sezioni unite. – 3. La pronuncia delle Sezioni unite. – 4. Osservazioni critiche.

1. Premessa.

Con la pronuncia in commento, le Sezioni unite della Corte di cassazione mettono la parola fine al prolungato e persistente contrasto giurisprudenziale insorto in merito alla compatibilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 *bis* c.p.) con l'istituto del reato continuato (art. 81 co. 2 c.p.), accogliendo la tesi espressa dall'orientamento più recente, secondo cui la commissione di più reati avvinti dal vincolo della continuazione non è di per sé ostativa al riconoscimento del beneficio di cui all'art. 131 *bis* c.p., che potrà dunque d'ora in avanti essere sempre concesso qualora, ad esito di una valutazione in concreto, il complesso di illeciti unificato *ex art. 81 co. 2 c.p.* risulti di particolare tenuità.

Pur esprimendo un principio certamente condivisibile¹, il provvedimento in epigrafe finisce, da un lato, per tracciare alcuni discutibili paralleli tra reato continuato,

^(*) In vista della pubblicazione su *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, il contributo, pubblicato in anteprima su *Sistema penale*, è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di due revisori esperti.

¹ La decisione è stata apprezzata nell'esito da tutti i commentatori: BANCHI (2022), p. 2581; FLORIO (2002), pp. 20-22. Per la compatibilità in astratto tra reato continuato e art. 131 *bis* c.p., sia pur con diversità di accenti,

concorso formale e reato permanente e, dall'altro, per delineare, senza che ve ne fosse reale necessità, un meccanismo di valutazione della particolare tenuità del tutto peculiare, proprio per le ipotesi di continuazione.

La sentenza non si sottrae, pertanto, ad alcune osservazioni critiche, che sarà possibile tratteggiare soltanto dopo aver ripercorso brevemente i fatti di causa e i principali snodi del percorso argomentativo che, secondo i giudici di legittimità, sorregge il principio di diritto accolto nel caso di specie.

2. Il fatto, il procedimento nei gradi di merito e l'assegnazione del ricorso alle Sezioni unite.

L'imputato – che aveva parcheggiato per tre volte nell'arco di un mese la propria autovettura sulle corsie di accesso e di uscita di un distributore di benzina gestito dal fratello, impedendo così l'utilizzo del servizio di rifornimento da parte della clientela – veniva dichiarato responsabile di tre diversi delitti di violenza privata, compiuti in esecuzione di un medesimo disegno criminoso (artt. 81 co. 2, 610 c.p.), e condannato alla pena di venti giorni di reclusione, sostituita con una multa di importo pari a euro 5.000.

Secondo la concorde valutazione dei giudici di merito, la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (art. 131 *bis* c.p.), invocata dalla difesa dell'imputato, risultava inapplicabile, proprio in ragione dell'avvenuto riconoscimento del vincolo della continuazione tra i tre delitti realizzati da quest'ultimo.

L'imputato ricorreva allora per cassazione, dolendosi – per quanto rileva in questa sede – dell'erronea applicazione dell'art. 131 *bis* c.p.

Investita del ricorso, la quinta sezione della Corte di cassazione rimetteva la questione alle Sezioni unite, riscontrando un contrasto nella giurisprudenza delle sezioni semplici in merito ai rapporti tra l'istituto della continuazione e quello dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

Com'è noto, infatti, una parte della giurisprudenza riteneva la causa di non punibilità sempre inapplicabile ai casi in cui plurimi reati fossero avvinti dal vincolo della continuazione²; secondo un diverso orientamento, invece, la continuazione non assume, in linea di principio, natura ostativa alla concessione del beneficio di cui all'art. 131 *bis* c.p.³, dovendosi verificare caso per caso la natura "abituale" del comportamento alla luce della definizione contenuta nel terzo comma dell'art. 131 *bis* c.p.

si erano già pronunciati, tra gli altri: BALLINI (2017), pp. 332-335; BRIZI (2016), pp. 3283-3284; GULLO (2021), p. 1987; NIGRO IMPERIALE (2020), pp. 97-98; POMANTI (2015), p. 16; ROSSI (2016), pp. 544-545; ZUFFADA (2021). *Contra*: AMARELLI (2017), p. 570. Scrivendo poco dopo l'introduzione dell'art. 131 *bis* c.p., paventavano la possibile esclusione dall'ambito di applicabilità della causa di non punibilità in esame delle ipotesi di continuazione: BRUNELLI (2016), pp. 277-278; PADOVANI (2015), p. 22.

² Orientamento inaugurato da Cass. pen., Sez. III, 28 maggio 2015, n. 29897, Gau. Per ulteriori riferimenti giurisprudenziali, sia consentito rinviare a ZUFFADA (2021).

³ Per la prima volta in questo senso Cass. pen., Sez. II, 29 marzo 2017, n. 19932, Di Bello. Per una ricostruzione dell'orientamento aperto ad una possibile applicazione dell'art. 131 *bis* c.p. al reato continuato, v. sempre ZUFFADA (2021).

3. La pronuncia delle Sezioni unite.

Nel prendere posizione in favore dell'orientamento meno restrittivo, la Suprema corte ripercorre, innanzitutto, gli elementi strutturali dell'art. 131 co. 1 *bis* c.p., ricordando che, a fronte di un'offesa particolarmente tenue e di un reato che rimane all'interno della soglia massima di gravità correlata ad una pena non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione, l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità in parola può essere negata soltanto a fronte di un "comportamento abituale".

I giudici ricordano, poi, che la nozione di "comportamento abituale", fornita direttamente dal legislatore col terzo comma dell'art. 131 *bis* c.p., si articola in tre distinte ipotesi, che devono ritenersi «tassative»⁴: a) il caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; b) il caso in cui l'autore abbia commesso più reati della stessa indole; c) il caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali o reiterate.

Fatta questa premessa, la Corte di cassazione passa dunque a verificare analiticamente se il reato continuato possa essere ricondotto ad alcuna tra tali tipologie di "comportamento abituale".

Per ciò che attiene alla prima ipotesi, la Suprema corte esclude ogni automatica identificazione dell'«*identità del disegno criminoso*», che costituisce il requisito per applicare il più favorevole meccanismo di calcolo della pena di cui all'art. 81 co. 2 c.p., con le «*altre ipotesi di collegamento tra pluralità di reati, che, come l'abitualità o la professionalità criminosa, giustificano, all'opposto, un giudizio di maggior gravità della condotta dell'agente*».

Ad avviso delle Sezioni unite, infatti, gli istituti del reato continuato, da un lato, e della abitualità, professionalità e tendenza a delinquere, dall'altro, rivelano una natura tutt'affatto differente.

Il primo, improntato al *favor rei*, consente di applicare una disciplina sanzionatoria più favorevole «*in ragione del minor grado di pericolosità sociale rivelato dal comportamento di un soggetto che [...] ha superato in un'unica occasione le contropinte che l'ordinamento predispone per contrastare l'interesse a delinquere*»; i secondi, invece, «*si connotano per un apprezzamento di maggiore gravità dei comportamenti*», dovuto proprio al fatto che la dichiarazione di abitualità, professionalità e tendenza a delinquere «*esprime [...] l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza*».

Identica conclusione viene poi raggiunta con riferimento alla tipologia di "comportamento abituale" che si inverte qualora il reo abbia commesso "più reati della stessa indole".

La Corte di cassazione osserva infatti che, se da un lato la categoria dei reati fra i quali può essere riconosciuta la continuazione è più ampia di quella che racchiude i reati

⁴ Ove non diversamente specificato, le citazioni sono tratte dalla sentenza in commento.

da considerarsi “della stessa indole” ai sensi dell’art. 101 c.p., poiché la continuazione può essere riconosciuta anche a fronte di illeciti «*che pregiudichino beni giuridici non omogenei o che vengano commessi con modalità esecutive differenti*», dall’altro, la categoria dei reati “potenzialmente continuati” risulta al contempo più ristretta, poiché “reati della stessa indole” possono essere «*anche i reati colposi*», normalmente ritenuti incompatibili con il reato continuato, e «*quelli commessi per effetto degli stessi impulsi o motivi a delinquere*», che non necessariamente si identificano con quelli commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

Esclusa, dunque, ogni automatica sovrapposizione tra “reati avvinti dalla continuazione” e “reati della stessa indole”, le Sezioni unite procedono infine a verificare se, nel caso di continuazione, il comportamento debba essere comunque ritenuto “abituale” perché riconducibile alla terza tipologia delineata dal terzo comma dell’art. 131 *bis* c.p., vale a dire il caso “in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali o reiterate”.

Dopo aver scartato immediatamente l’idea per cui il reato continuato possa rientrare nella categoria dei “reati che abbiano ad oggetto condotte abituali o reiterate”, posto che la locuzione è pacificamente riferita «*ai reati eventualmente o necessariamente abituali*», i giudici di legittimità si interrogano allora sul significato del controverso sintagma reati “a condotte plurime”, sottolineando ancora una volta l’impossibilità di ricondurvi l’istituto della continuazione.

Secondo la Corte di cassazione, infatti, già da una semplice analisi del tenore letterale della disposizione – che menziona “reati aventi ad oggetto condotte plurime”, e non plurimi reati – si evincerebbe pianamente che il «*carattere plurimo contraddistingue le condotte, non già i reati, come invece accade nell’ipotesi della continuazione*».

Tale lettura sarebbe poi confermata dal fatto che, nell’ultimo periodo del terzo comma dell’art. 131 *bis* c.p., il legislatore non ha riprodotto l’inciso “anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, risulti di particolare tenuità” contenuto nel periodo precedente, ove il legislatore si riferisce sicuramente ad un’ipotesi di pluralità di reati, dimostrando così che, con la locuzione “reati aventi ad oggetto condotte plurime, abituali o reiterate”, «*il legislatore [...] ha inteso propriamente riferirsi a categorie o “schemi di incriminazione”, non anche a ipotesi di concorso di reati*».

Infine, secondo la Suprema corte, tre ulteriori argomenti di natura sistematica militerebbero a favore della piena compatibilità tra continuazione e art. 131 *bis* c.p.

In primo luogo, la Corte di cassazione rileva che, se l’istituto della non punibilità per tenuità del fatto si considerasse incompatibile con il reato continuato, sorgerebbe il rischio di «*generare incongruenze sistematiche nel raffronto con la linea interpretativa che pacificamente riconosce la configurabilità*» dell’art. 131 *bis* c.p. «*nelle ipotesi di concorso formale di reati*», che non si ritiene classificabile «*tra le ipotesi di condotte plurime, abituali o reiterate*» proprio perché caratterizzato da «*unicità di azione od omissione*». Secondo le Sezioni unite, infatti, «*ragioni di coerenza logico-sistematica e di unicità della direzione teleologica impressa alle singole azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso impongono di considerare anche l’ipotesi disciplinata nell’art. 81 c.p., comma 2, come “unitaria”*».

In secondo luogo, ad avviso della Suprema corte, l’esclusione del reato continuato dall’ambito di applicabilità dell’art. 131 *bis* c.p. finirebbe per porsi in

contrasto con un altro dato acquisito nella giurisprudenza delle sezioni semplici, che «*esclude, in generale, la presenza di fattori ostativi all'eventuale operatività della causa di non punibilità con riferimento al reato permanente*».

In terzo ed ultimo luogo, la tesi più restrittiva in tema di rapporti tra reato continuato e art. 131 *bis* c.p. ignorerebbe la *ratio* di favore sottesa all'istituto della continuazione, che finirebbe per essere frustrata se proprio a chi «*cede all'impulso criminoso una sola volta, ossia al momento della ideazione del disegno criminoso*», venisse precluso in via assoluta di invocare la causa di non punibilità in parola.

L'esclusione di ogni incompatibilità strutturale tra i due istituti impone pertanto, ad avviso delle Sezioni unite, «*di valutare caso per caso le condizioni e i presupposti di compatibilità di tale interrelazione, sulla base di una complessiva analisi della vicenda in concreto sottoposta al vaglio dell'autorità giudiziaria*».

Più in particolare, il giudice di merito dovrà valutare la possibilità di concedere il beneficio di cui all'art. 131 *bis* c.p. sulla base di una serie di criteri, rappresentati: «*a) dalla natura e dalla gravità degli illeciti unificati; b) dalla tipologia dei beni giuridici lesi o posti in pericolo; c) dall'entità delle disposizioni di legge violate; d) dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte; e) dalle relative motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate; f) dall'arco temporale e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano; g) dall'intensità del dolo; h) dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti*».

Nell'ambito di tale valutazione, non potrà considerarsi dirimente il solo criterio rappresentato dalla distanza temporale tra i vari illeciti unificati dalla continuazione, che dovrà invece essere valutato assieme agli altri, fermo restando che, ad avviso della Suprema corte, «*risulterà più agevole individuare l'elemento di raccordo fra la continuazione e la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cit. nelle vicende connotate da un significativo grado di concentrazione spazio-temporale delle condotte*».

Infine, nel caso in cui dovesse risultare impossibile applicare l'art. 131 *bis* c.p. a tutti i reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, perché soltanto alcuni possono «*costituire oggetto del giudizio di particolare tenuità dell'offesa*» o rientrano nei limiti edittali fissati dal primo comma dell'art. 131 *bis* c.p., nulla vieterebbe «*di sciogliere la continuazione tra la pluralità delle condotte illecite [...], riconoscendo la causa di non punibilità [...] anche in relazione ad uno solo dei fatti riuniti sotto la disciplina della continuazione*».

Ciò posto, ad avviso delle Sezioni unite, nella concreta fattispecie in esame la causa di non punibilità in parola risulta comunque inapplicabile; l'imputato, infatti, ha realizzato tre⁵ diversi reati della «*medesima indole*», «*rientranti, come tali, nella seconda ipotesi ostativa prevista dal comma 3 dell'art. 131-bis*» c.p.

⁵ Com'è noto, occorrono infatti almeno tre reati della stessa indole per considerare il comportamento abituale ai sensi del secondo periodo dell'art. 131 *bis* co. 3 c.p.: sul punto, Cass. pen., Sez. un., 25 febbraio 2016, n. 13681, Tushaj.

4. Osservazioni critiche.

Come abbiamo anticipato, non vi è nessun dubbio sul fatto che il principio di diritto accolto dalle Sezioni unite meriti piena condivisione. Si noti, infatti, che le conclusioni raggiunte dai giudici di legittimità nel provvedimento in commento seguono pianamente dalla congiunzione di cinque diverse premesse, tutte pacifiche e/o ampiamente riconosciute dalla giurisprudenza delle stesse Sezioni unite: i) le tre ipotesi di “comportamento abituale” delineate nel terzo comma dell’art. 131 *bis* c.p. hanno natura tassativa⁶; ii) la dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere non ha nulla a che vedere con l’istituto della continuazione⁷; iii) la continuazione eterogenea può ben abbracciare reati che non siano della stessa indole, nel senso specificato dall’art. 101 c.p.⁸; iv) il sintagma “reati aventi ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate” non si riferisce ad una pluralità di reati⁹; v) il reato continuato non rappresenta un reato unitario, ma un concorso materiale di reati unificato a limitati fini, precisamente indicati dalla legge¹⁰.

Si trattava, insomma, di una decisione facile, che stupisce innanzitutto per la mancanza di una più marcata stigmatizzazione dell’orientamento rigettato dalle Sezioni unite, che si era posto in pervicace e aperta violazione della lettera dell’art. 131 *bis* co. 3

⁶ Così Cass pen., Sez. un., 25 febbraio 2016, n. 13681, cit. Prima di questa pronuncia, espressamente in questo senso, in dottrina: ADDANTE (2016), pp. 5-6; PADOVANI (2015), p. 22; ROSSI (2016), p. 541.

⁷ La netta distinzione tra continuazione e abitualità, professionalità o tendenza a delinquere risulta da una semplice lettura degli artt. 102 ss. c.p. Correttamente in questo senso anche Cass. pen., Sez. I, 8 gennaio 2016, n. 15955, Eloumari. La Corte di cassazione si è addirittura spinta a ritenere l’istituto dell’abitualità dichiarata dal giudice (art. 103 c.p.) «*incompatibile con l’essenza stessa della continuazione*»: Cass. pen., Sez. I, 5 luglio 2018, n. 36036, De Cenzo.

⁸ È evidente, infatti, che il reo può ben aver programmato nelle sue linee essenziali la commissione di plurimi reati “preveduti da disposizioni diverse [...] ovvero da leggi diverse”, senza che la natura dei fatti che li costituiscono o i motivi che li determinarono presentino caratteri fondamentali comuni. Si pensi ad un condomino che abbia preventivato di truffare la sua anziana ma ancora arzilla dirimpettaia, a cui pure è affezionato, trovandosi in temporanee difficoltà economiche, e, al contempo, di appendere una serie di cartelli nella tromba delle scale contenenti epiteti offensivi nei confronti del portinaio, nei confronti del quale covava da tempo una profonda antipatia. Così già BALLINI (2017), p. 334; BRIZI (2016), pp. 3277-3278; GULLO (2021), p. 1987; NIGRO IMPERIALE (2020), p. 99; ZUFFADA (2021).

⁹ Così sempre Cass pen, Sez. un., 25 febbraio 2016, n. 13681, cit. Nello stesso senso, in dottrina, già prima della pronuncia delle SS.UU.: BARTOLI (2015), pp. 668-669; GROSSO (2015), p. 519; POMANTI (2015), p. 16; ROSSI (2016), pp. 543-544.

¹⁰ Si tratta di una conclusione pacifica fin dal 1981 – v. Cass. pen., Sez. un., 10 ottobre 1981, n. 10928, Cassinari – e successivamente ribadita, o comunque implicitamente accolta, in almeno 17 altre pronunce delle Sezioni unite: Cass. pen., Sez. un., 19 giugno 1982, n. 9559, Alunni; Cass. pen. Sez. un., 5 luglio 1984, n. 6300, Falato; Cass. pen. Sez. un., 21 giugno 1986, n. 7682, Nicolini; Cass. pen., Sez. un., 16 novembre 1989, n. 18, Fiorentini; Cass. pen., Sez. un., 24 gennaio 1996, n. 2780, Panigoni; Cass. pen. Sez. un., 26 febbraio 1997, n. 1, Mammoliti; Cass. pen., Sez. un., 26 novembre 1997, n. 15, Varnelli; Cass. pen., Sez. un., 30 giugno 1999, n. 14, Ronga; Cass. pen., Sez. un., 27 novembre 2008, n. 3286, Chiodi; Cass. pen., Sez. un., 26 marzo 2009, n. 25956, Vitale; Cass. pen., Sez. un., 23 aprile 2009, n. 21501, Astone; Cass. pen., Sez. un., 27 gennaio 2011, n. 21039, Loy; Cass. pen., Sez. un., 28 febbraio 2013, n. 25939, Ciabotti; Cass. pen., Sez. un., 27 marzo 2014, n. 16208, C.; Cass. pen., Sez. un., 26 febbraio 2015, n. 22471, Sebban; Cass. pen., Sez. un., 21 giugno 2018, n. 40983, Giglia; Cass. pen., Sez. un., 24 giugno 2021, n. 47127, Pizzone.

c.p. e che rappresentava, ad avviso di chi scrive, uno dei più fulgidi esempi della sempre più crescente insofferenza che mostra una parte della giurisprudenza di legittimità rispetto ai criteri ermeneutici vincolanti – primo fra tutti: il divieto di analogia *in malam partem* – che governano (o dovrebbero governare) l’applicazione della legge penale¹¹.

Concentrandosi, ora, sui passaggi meno condivisibili dell’impianto motivazionale della sentenza in commento, si osserva in primo luogo la scarsa persuasività del parallelo tracciato dalle Sezioni unite tra concorso formale e reato continuato.

Ed infatti, se è vero che la ragione per cui il concorso formale è compatibile con l’art. 131 *bis* c.p. è rappresentata dal fatto che la fattispecie di cui all’art. 81 co. 1 c.p. è caratterizzata da unicità dell’azione od omissione e, pertanto, non può rientrare nella tipologia di “comportamento abituale” costituita dai reati “aventi ad oggetto condotte plurime, abituali o reiterate”, è evidente che tale argomento non può valere anche per il reato continuato, per la manifesta ragione per cui, per espressa definizione legislativa, nel reato continuato le “azioni od omissioni” devono essere necessariamente... plurime!

In secondo luogo, non si comprende perché la tesi accolta dalla Suprema corte sarebbe rafforzata dall’orientamento giurisprudenziale che riconosce piena compatibilità – in linea di principio – tra reato permanente e art. 131 *bis* c.p. Da un lato, l’unitarietà del reato permanente è pacifica; dall’altro, il reato continuato fa riferimento ad una pluralità di reati, che può essere pure eterogenea: le due categorie hanno davvero ben poco a che fare l’una con l’altra.

Né, a ben vedere, risulta del tutto convincente il meccanismo di valutazione della particolare tenuità del “fatto continuato” tratteggiato dalle Sezioni unite nel provvedimento in epigrafe.

Il giudice di merito sembra infatti tenuto prima a svolgere un complessivo apprezzamento sulla particolare tenuità della totalità degli illeciti in continuazione, sulla base di ben otto diversi criteri, alcuni dei quali nemmeno latamente riconducibili a quelli “ordinari” di cui al primo comma dell’art. 131 *bis* c.p.; e poi, nel caso in cui la verifica dia esito negativo, a valutare se i singoli reati risultino scarsamente lesivi sulla scorta dei criteri ordinari, eventualmente sciogliendo la continuazione al solo scopo di applicare ai fatti ritenuti “tenui” la causa di non punibilità in esame.

Ma perché introdurre criteri di valutazione della particolare tenuità speciali per il reato continuato, ulteriori e parzialmente diversi rispetto a quelli dettati dal primo comma dell’art. 131 *bis* c.p. per il fatto singolo (o per plurimi fatti non avvinti dalla continuazione), complicando nuovamente un quadro normativo che aveva già dato luogo a rilevanti dubbi interpretativi? Una volta riconosciuto che la continuazione non è in assoluto incompatibile con la particolare tenuità, dato che tale istituto non viene né direttamente né indirettamente preso in considerazione dall’art. 131 *bis* c.p., non sarebbe forse stato meglio affermare che l’esiguità degli illeciti commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso deve semplicemente essere vagliata “reato per reato”, alla luce dei criteri usuali?

¹¹ Per un quadro d’insieme, v. per tutti INSOLERA (2019), pp. 97-103 e 117-131.

Tanto più che la regola appare in gran parte superflua: nel caso in cui il disvalore del “fatto continuato” nella sua globalità non permetta di applicare la causa di non punibilità in questione, il giudice dovrà comunque considerare la particolare tenuità di ciascuno dei reati avvinti dalla continuazione; viceversa, per ritenere particolarmente tenue il reato continuato nel suo complesso, sarà comunque necessario vagliare l’esiguità di ogni singolo reato unificato ai sensi dell’art. 81 co. 2 c.p., dato che un “fatto continuato” non potrà certo essere considerato tenue, se abbraccia un illecito che esprime un intenso disvalore!

Senza contare, infine, che la valutazione “reato per reato” della particolare tenuità dell’offesa sembra imposta *a contrario* dalla lettera del terzo comma dell’art. 131 *bis* c.p., che esclude la concessione del beneficio a chi abbia compiuto più “reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità”, e così ci suggerisce che la stima della tenuità debba di regola riguardare ciascun fatto illecito “isolatamente considerato” – e non certo quella “pluralità” cui fa indubbio riferimento il secondo comma dell’art. 81 c.p. (“più violazioni”).

In chiusura, sia consentita un’ultima osservazione critica, che concerne non tanto la sentenza in commento, ma, più in generale, l’efficienza e l’efficacia della funzione nomofilattica delle Sezioni unite della Corte di cassazione.

Per quanto, infatti, non ci si possa che rallegrare del fatto che la controversa questione della compatibilità tra art. 131 *bis* c.p. e reato continuato sia finalmente giunta davanti alle Sezioni unite, è d’altra parte impossibile dimenticare come la *querelle* tra le sezioni semplici si trascinasse addirittura dal 2017.

Viene allora naturale domandarsi come sia possibile che, in cinque lunghi anni, nessuna sezione della Corte di cassazione si sia accorta che la questione di diritto sottoposta al suo esame aveva “dato luogo [...] a un contrasto giurisprudenziale” (così il 618 co. 1 c.p.p.), che riguardava oltretutto un istituto – la causa di non punibilità di cui all’art. 131 *bis* c.p. – così importante per la prassi e introdotto (anche) a fini di deflazione processuale.

Quanta amara ironia, insomma, nel fatto che una banale controversia interpretativa avente ad oggetto un istituto pensato al fine di consentire «una rapida fuoriuscita dal processo penale di fatti di esigua offensività che non giustificherebbero la celebrazione del processo»¹² si sia prolungata per anni, trovando la sua soluzione solo dopo che centinaia – se non migliaia – di imputati si sono visti negare o concedere l’assoluzione per il solo fatto che il ricorso fosse assegnato ad un certo ufficio, ovvero a quello collocato pochi metri più avanti.

¹² Per tutti, in questo senso: GULLO (2021), p. 1974.

Bibliografia finale.

ADDANTE Eleonora (2016), [La particolare tenuità del fatto: uno sguardo altrove](#), in *Archivio penale*, 2016, 2, pp. 1-24.

AMARELLI Giuseppe (2017), *Particolare tenuità del fatto*, in *Enciclopedia del Diritto. Annali X* (Milano, Giuffrè), pp. 557-580.

BALLINI Bianca (2017), *Il nuovo art. 131-bis c.p. e la 'continuazione non abituale': oltre l'ossimoro apparente*, in *Giustizia penale*, II, pp. 330-336.

BANCHI Elena (2022), *Reato continuato e declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto nella giurisprudenza della Cassazione*, in *Cassazione penale*, 7-8, pp. 2573-2581.

BARTOLI Roberto (2015), *L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto*, in *Diritto penale e processo*, 6, pp. 659-671.

BRIZI Lorenzo (2016), *L'applicabilità dell'art. 131-bis nelle ipotesi di continuazione di reati: un dialogo davvero (im)possibile?*, in *Cassazione penale*, 9, pp. 3269-3284.

BRUNELLI David (2016), *Il fatto tenue tra offensività ed equità*, in *Archivio penale (Web)*, 1, pp. 258-278.

FLORIO Marco Edgardo (2022), [Particolare tenuità del fatto e continuazione: le Sezioni Unite fanno il punto sulla questione della compatibilità tra i due istituti](#), in *Archivio penale (Web)*, 2, pp. 1-22.

GROSSO Carlo Federico (2015), *La non punibilità per particolare tenuità del fatto*, in *Diritto penale e processo*, 2015, 5, pp. 517-523.

GULLO Antonio (2021), *Art. 131-bis*, in DOLCINI Emilio e GATTA Gian Luigi (eds.), *Codice penale commentato* (Milano, Giuffrè), pp. 1971-1992.

INSOLERA Gaetano (2019), *Declino e caduta del diritto penale liberale* (Pisa, Edizioni ETS).

NIGRO IMPERIALE, Francesco (2020), [Non punibilità per particolare tenuità del fatto e reato continuato: verso una possibile compatibilità?](#), in questa *Rivista*, 9, pp. 87-104.

PADOVANI Tullio (2015), *Un intento deflattivo dal possibile effetto boomerang*, in *Guida al diritto*, 15, pp. 19-22.

POMANTI Pietro (2015), *La clausola di particolare tenuità del fatto*, in *Archivio penale (Web)*, 2, pp. 1-28.

ROSSI Giovanni (2016), *Il nuovo istituto della 'non punibilità per particolare tenuità del fatto': profili dogmatici e scelte di politica criminale*, in *Diritto penale e processo*, 4, pp. 537-546.

ZUFFADA Edoardo (2021), [Alle Sezioni Unite la questione relativa all'applicabilità della particolare tenuità del fatto al reato continuato](#), in questa *Rivista*, 19 novembre 2021.